

La Commissione segue con molta attenzione le nuove misure che il Marocco applica alle flotte che operano nelle sue acque nonché quelle relative alla sola flotta marocchina.

Nel corso di detta riunione della commissione mista, il Marocco ha manifestato l'intenzione di adottare ulteriori misure di tutela per il novellame e per le zone di riproduzione.

Dopo aver reiterato tale intenzione nel corso dell'anno, con lettera dell'8 agosto 1997 le autorità marocchine hanno informato la Commissione di aver vietato ai pescatori nazionali la pesca ai cefalopodi all'interno della zona di 12 miglia nautiche, nel periodo dall'11 al 31 agosto incluso.

(98/C 102/27)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2227/97

di Frode Kristoffersen (PPE) al Consiglio

(18 luglio 1997)

Oggetto: Molestie sessuali sul luogo di lavoro

Ritiene il Consiglio che l'annunciata proposta della Commissione di presentare un'iniziativa legislativa comunitaria sulla gravità e la portata delle molestie sessuali sul luogo di lavoro nei singoli Stati membri sia conforme al principio di sussidiarietà?

Risposta

(10 novembre 1997)

Il 19 marzo 1997, la Commissione ha trasmesso alle parti sociali un testo concernente le molestie sessuali sul luogo di lavoro per una seconda fase di consultazioni. Ciò significa che per, il momento, il Consiglio non ha ancora ricevuto nessuna proposta della Commissione.

È evidente che il Consiglio esaminerà qualsivoglia proposta legislativa in materia nell'osservanza dell'articolo 3B del trattato CE relativo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità e delle disposizioni dell'accordo sulla politica sociale, in particolare dell'articolo 2, paragrafo 1 che menziona, tra gli altri settori di competenza, la parità tra uomini e donne in materia di opportunità nel mercato del lavoro e di trattamento sul luogo di lavoro.

Va ricordato infine che l'accordo sulla politica sociale sarà integrato dal trattato di Amsterdam nel trattato che istituisce la Comunità europea.

(98/C 102/28)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2243/97

di Concepció Ferrer (PPE) al Consiglio

(18 luglio 1997)

Oggetto: Trasporto di animali nel territorio dell'UE

Il Consiglio «Agricoltura» di maggio 1997 è pervenuto ad un compromesso sui criteri comunitari in materia di trasporto di animali nel territorio dell'Unione europea. L'accordo prevede una serie di norme che sono intese a garantire il benessere degli animali e che entreranno in vigore il 1° gennaio 1999.

In che misura ritiene il Consiglio che il costo dell'applicazione di dette norme inciderà sul prezzo dei prodotti a base di carne?

Risposta

(10 novembre 1997)

Nella sessione del 25 giugno 1997 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1255/97 ⁽¹⁾ riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE. Detto regolamento, che sarà applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999, fissa talune norme volte a garantire il benessere degli animali trasportati che devono soggiornare in punti di sosta dopo determinato periodo di tempo.